

PIANO DI CONTROLLO

DOP

CARCIOFO SPINOSO DI SARDEGNA

STATO DELLE REVISIONI E DELLE MODIFICHE

Numero di revisione	Data di rilascio	Motivo <i>(breve descrizione del cambiamento)</i>	Redazione <i>(SAC-CVAC)</i>	Verifica <i>(DIR)</i>	Approvazione <i>(DG)</i>
0.1	25/07/2012 (LAORE Sardegna)	Prima emissione	M. Pellegrini A. Perino	G. Aresu	S. Loriga
1.1	30/09/2020 (AGRIS Sardegna)	Adeguamento al nuovo Disciplinare di produzione	P.P. Fiori	S.R. Sanna	R. Cherchi

☐ Copia CONTROLLATA

n° _____

Distribuita a _____

data _____

☐ Copia NON CONTROLLATA

INDICE

1	Presentazione	4
2	Scopo e campo di applicazione	4
3	Riferimenti normativi	5
4	Abbreviazioni e acronimi	6
5	Termini e definizioni	7
6	Caratteristiche del prodotto e disciplina produttiva	8
7	Domanda di adesione	8
8	Validità del riconoscimento	9
9	Variazioni alle situazioni di riconoscimento	9
10	Recessi dal sistema dei controlli	10
11	Etichettatura e presentazione	10
12	Procedure di riconoscimento	10
13	Procedure di sorveglianza	11
14	Obblighi generali degli operatori	12
15	Verifiche analitiche di conformità	13
16	Identificazione e rintracciabilità	14
17	Autocontrollo	15
18	Gestione delle Non Conformità	17
19	Documentazione	17
20	Ricorsi	18
21	Reclami	18
22	Struttura organizzativa	18
23	Responsabile della Struttura di Controllo	19
24	Struttura d'Ispezione	20
25	Struttura di prova	21
26	Addestramento del personale interno	21
27	Comitato di Certificazione	22
28	Comitato per i Ricorsi	23
	Modulistica allegata	24
	Tabella dei Controlli di conformità	
	Tariffario	

1. Presentazione

La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari è demandata al Regolamento (UE) n. 1151/2012, il quale prevede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o della Indicazione Geografica Protetta (IGP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare di produzione (di seguito DP) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo autorizzati dagli Stati Membri.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0023032 del 31 ottobre 2013, l'Agenzia AGRIS Sardegna è stata designata quale Autorità Pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/12 per la Denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna", registrata dall'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione del 3 febbraio 2011.

Con Decreto Ministeriale n. 0023589 del 23 dicembre 2016, AGRIS Sardegna è stata confermata per un ulteriore triennio quale Autorità Pubblica designata ad effettuare i controlli per la Denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" registrata in ambito Unione Europea.

L'Agenzia AGRIS Sardegna - Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura - (d'ora in poi AGRIS) con sede in Sassari, loc. Bonassai, SS 291 km 18,600, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità per il prodotto "Carciofo Spinoso di Sardegna DOP".

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente Piano di Controllo (di seguito PdC), redatto sulla base del Disciplinare di Produzione depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, persegue la finalità di identificare, assicurare e accertare, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove analitiche, il rispetto e la conformità del prodotto "Carciofo Spinoso di Sardegna DOP" ai requisiti disciplinati.

Contiene in particolare:

- i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- le procedure di controllo applicabili,
- le condizioni per il confezionamento e l'etichettatura.

Per gli aspetti relativi alla delimitazione della zona geografica di produzione e condizionamento/confezionamento, al metodo di ottenimento, alle descrizioni del prodotto e alle etichettature e imballaggi, si rimanda al Disciplinare di Produzione (di seguito DP) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87/2016 del 14 aprile 2016 e consultabile sul sito istituzionale del MIPAAF all'indirizzo www.politicheagricole.it.

Oltre agli elementi sopra indicati il presente documento descrive l'insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere identificato con la denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna DOP".

L'insieme complessivo dei controlli comprende due differenti attività:

- le attività di autocontrollo a carico dei soggetti coinvolti nella filiera di produzione, con l'obbligo di registrazione di tutte le operazioni e di gestione e conservazione di tutta la documentazione;
- le attività di verifica ispettiva svolte dall'AdC per accertare la conformità delle registrazioni, dei processi e la corrispondenza del prodotto finito al disciplinare di produzione.

Il PdC trova applicazione, per le specifiche parti di pertinenza, presso tutti i soggetti della filiera disciplinata (operatori) che concorrono alla produzione della denominazione stessa.

Tali soggetti sono costituiti da:

- **Produttori,**
- **Condizionatori/Confezionatori,**

così come definiti nel successivo paragrafo 5.

3. Riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Decreto Legislativo 23.06.2003, n. 181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
- Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 inerente Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";
- Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 22897 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto Piani di controllo sulle denominazioni protette italiane. Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienze agli obblighi tariffari da parte degli operatori;
- Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 22966 del 30 novembre 2007 inerente la Separazione delle produzioni agroalimentari a denominazione protetta da quelle generiche;
- Regolamento (CE) 1221/08 e successive modifiche e integrazioni, che a sua volta modifica il Regolamento (CE) 1580/07, recante Modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli, per quanto concerne le norme di commercializzazione;
- Regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione del 3 febbraio 2011 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)];
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;
- Provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'8 febbraio 2011 inerente l'Iscrizione della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; G.U. n. 46 del 25 febbraio 2011;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 23032 del 31 ottobre 2013, con cui l'Agenzia AGRIS Sardegna è stata designata quale Autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/12 per la denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" registrata dall'Unione Europea con Regolamento (UE) n. 94/2011 della Commissione del 3 febbraio 2011;
- Regolamento (UE) n. 328/2016 della Commissione del 26 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 62/4 del 9 marzo 2016, recante Approvazione modifica del disciplinare di produzione del "Carciofo Spinoso di Sardegna (DOP)";
- Modifica del Disciplinare di produzione della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" (Gazzetta Ufficiale n. 87/2016 del 14.04.2016);
- Decreto Ministeriale n. 23589 del 23 dicembre 2016 con cui l'Agenzia AGRIS Sardegna è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli, previsti dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna";
- ISO IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti".

4. Abbreviazioni e acronimi

DOP	Denominazione di Origine Protetta
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ICQRF	Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari
CdT	Consorzio di Tutela incaricato ai sensi dell'art. 14 L. 526/99
CdC	Comitato di Certificazione
AdC	Autorità di Controllo designata AGRIS Sardegna
DIR	Dirigente di Agris Sardegna preposto all'Autorità di Controllo
DP	Disciplinare di Produzione
PdC	Piano di Controllo
TdC	Tabella dei Controlli

5. Termini e definizioni

- **Autocontrollo:** verifica dei requisiti di conformità al Disciplinare di Produzione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP, attuata e registrata da parte dei soggetti coinvolti nella filiera presso i propri siti produttivi e per ciascuna fase di processo.
- **Azione Correttiva:** insieme di azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.
- **Campione del lotto:** insieme di capolini di carciofo spinoso da sottoporre a valutazioni di conformità, distruttive e non, estratti casualmente da un lotto per assicurare una buona rappresentatività del campione.
- **Certificazione di Conformità:** provvedimento amministrativo mediante il quale si dichiara che un processo e/o un prodotto agroalimentare sono conformi ai requisiti specificati in un disciplinare approvato dalle competenti Autorità; il provvedimento è adottato dal DIR.
- **Condizionatore/Confezionatore:** soggetto riconosciuto che condiziona/confeziona Carciofo Spinoso di Sardegna, secondo le modalità descritte nel relativo Disciplinare di produzione.
- **Consorzio di Tutela:** Consorzio di tutela della denominazione incaricato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
- **Controllo di Conformità:** attività mediante il quale l'AdC verifica il rispetto dei requisiti del Disciplinare di Produzione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP.
- **Disciplinare di produzione:** documento che specifica i requisiti obbligatori del Carciofo Spinoso e del procedimento necessario alla sua produzione.
- **Lotto di produzione:** produzione complessiva stagionale proveniente da uno o più appezzamenti appartenenti ad una singola azienda aderente al sistema dei controlli della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna", omogenei dal punto di vista colturale e pedologico, le cui produzioni sono state oggetto di verifica analitica dei requisiti chimici, fisici ed organolettici.
- **Non Conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati; sono classificate come gravi e lievi.
- **Non Conformità Gravi:** mancato soddisfacimento di un requisito riguardante le strutture, la documentazione, il processo produttivo o il prodotto, che determina la non rispondenza del prodotto stesso ai requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione e dal Piano di Controllo; il prodotto non può essere identificato come DOP.
- **Non Conformità Lievi:** mancato soddisfacimento di un requisito riguardante le strutture, la documentazione, il processo produttivo o il prodotto, che non pregiudica la rispondenza del prodotto stesso ai requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione e dal Piano di Controllo ma può, nel tempo, comprometterla; il prodotto può essere identificato come DOP.
- **Operatore:** soggetto della filiera disciplinata (produttore agricolo, condizionatore/confezionatore) che richiede l'accesso al sistema di controllo e certificazione ai fini della DOP.
- **Produttore Agricolo:** soggetto riconosciuto che produce carciofi secondo i requisiti del Disciplinare di produzione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP; qualora il produttore agricolo effettui anche le attività caratteristiche del condizionatore/confezionatore, come di seguito definiti, assume gli stessi obblighi e responsabilità in capo a tali operatori.
- **Soggetto riconosciuto:** operatore inserito nel sistema di controllo e certificazione della DOP per le attività effettuate presso i siti produttivi identificati ai fini della denominazione.

- **Zona di Produzione:** zona geografica delimitata, all'interno della quale è possibile la produzione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP.

6. Caratteristiche del prodotto e disciplina produttiva

La Denominazione di Origine Protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" è riservata ai carciofi allo stato fresco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e indicati nel Disciplinare di produzione.

La Denominazione di Origine Protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna" designa i carciofi provenienti da coltivazioni dell'ecotipo locale "Spinoso Sardo" riconducibili alla specie botanica "*Cynara scolymus*", prodotti nel territorio definito all'articolo 3, con le caratteristiche morfologiche descritte all'art. 2 e coltivati, condizionati e confezionati secondo la tecnica descritta all'art. 5 del Disciplinare di produzione.

7. Domanda di adesione

Gli operatori che intendono produrre per la DOP Carciofo Spinoso di Sardegna devono presentare all'Autorità di Controllo domanda di adesione (attraverso il modello Mod01_DA) entro il 30 giugno di ogni anno.

In assenza di formale notifica di recesso dal sistema di controllo, l'adesione degli operatori si considera valida anche per le successive campagne produttive.

La domanda di adesione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o estremi REA;
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale;
- contratto per la certificazione.

In relazione alle diverse tipologie di operatore, al modello Mod01_DA deve essere allegato:

1) Produttori agricoli:

- a) elenco dei terreni utilizzati per la coltivazione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP (Mod03_ET), corredato dei dati relativi agli estremi catastali, alle superfici ed alla planimetria catastale;
- b) dichiarazione dei quantitativi stimati di prodotto annualmente destinato alla produzione di Carciofo Spinoso di Sardegna DOP.

Le planimetrie catastali potranno essere presentate anche successivamente alla domanda di adesione e comunque in tempo utile per il controllo in campo nell'ambito delle Verifiche ispettive.

2) Condizionatori/Confezionatori:

- a) descrizione degli impianti e dei locali di lavorazione e condizionamento corredata di planimetrie;
- b) autorizzazioni sanitarie.

La richiesta deve essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti l'accesso al sistema di controllo e certificazione della denominazione e da questi trasmessa all'AdC.

Sulla base di specifica delega la domanda può essere trasmessa all'AdC anche dal Consorzio di

Tutela incaricato; le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del soggetto delegante.

Nei casi di cui al punto precedente, le fatture possono essere intestate al Consorzio di Tutela evidenziando i costi relativi a ciascun operatore delegante.

Con l'atto della presentazione all'AdC della domanda di adesione (Mod01_DA) si accettano integralmente i contenuti del Piano di controllo e del Tariffario della denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna".

L'adesione al sistema, con i relativi obblighi, si intende confermata per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione MIPAAF all'AdC se non perviene esplicita comunicazione di rinuncia.

8. Validità del riconoscimento

La validità del riconoscimento ai fini del mantenimento nell'Elenco degli operatori della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna", fatto salvo il caso di recesso dal sistema di controllo richiesto dall'operatore, è correlata alla validità dell'autorizzazione ministeriale rilasciata all'AdC ai fini dell'espletamento dei controlli di conformità.

Qualora il Piano dei Controlli e il Tariffario della denominazione avessero a subire modifiche preventivamente approvate da ICQRF, il mantenimento nel sistema di controllo è subordinato all'integrale accettazione, per iscritto, delle nuove condizioni.

9. Variazioni alle situazioni di riconoscimento

Ai fini del mantenimento nel sistema dei controlli e certificazione è necessario che gli operatori comunichino all'AdC eventuali variazioni intervenute rispetto alla domanda di adesione o alle successive integrazioni.

1. Produttori agricoli

I Produttori agricoli devono comunicare per iscritto all'AdC, entro 30 giorni dal loro verificarsi, ogni eventuale variazione dei dati riportati nella domanda di adesione, con particolare riferimento:

- a) alla titolarità dell'azienda;
- b) alla variazione delle superfici aziendali coltivate a carciofo spinoso.

2. Condizionatori/confezionatori

Nel caso di condizionatori/confezionatori devono essere considerate modifiche da comunicare all'AdC, entro 30 giorni dal loro verificarsi, quelle relative:

- a) alla titolarità dell'azienda;
- b) alla vigenza dell'autorizzazione sanitaria alla produzione;
- c) alla disposizione e tipologia degli impianti utilizzati per il Carciofo Spinoso di Sardegna DOP;
- d) all'introduzione di nuove attrezzature e impianti utilizzati per la lavorazione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP.

L'AdC, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, valuterà la documentazione pervenuta e ne comunicherà l'esito, unitamente alla data delle eventuali verifiche ispettive.

Nel caso le modifiche siano tali da non pregiudicare il soddisfacimento del requisito, queste saranno oggetto di valutazione nel corso delle ispezioni ordinarie effettuate dall'AdC secondo quanto previsto dal presente Piano di Controllo.

Le modifiche di variazione verranno presentate direttamente dagli operatori all'AdC. Sulla base di specifica delega le modifiche di cui al presente paragrafo potranno essere raccolte e trasmesse all'AdC dal Consorzio di Tutela.

10. Recessi dal sistema dei controlli

Gli operatori possono recedere dal sistema dei controlli in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente (PEC: autoritacontrollo@pec.agrisricerca.it).

Il recesso comporta la cancellazione dall'Elenco dei soggetti riconosciuti.

Gli operatori che intendono recedere dal sistema dei controlli (per cessazione attività o altra motivazione) sono tenuti a inviare la comunicazione all'AdC entro 30 giorni dal suo verificarsi.

L'AdC comunica annualmente al MiPAAF e al Consorzio di Tutela i nominativi dei soggetti inseriti nell'Elenco della DOP per la campagna in corso.

Qualora l'operatore, fuoriuscito dal sistema dei controlli intenda riaccedervi, dovrà presentare nuova domanda di adesione.

11. Etichettatura e presentazione

In riferimento alle indicazioni apposte sulle confezioni, i confezionatori devono attenersi al rispetto della normativa generale in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e devono inoltre attenersi al rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di produzione (art. 8) e dal presente Piano dei Controlli.

La gestione dei marchi e dei contrassegni quali segni distintivi della conformità ai disciplinari di produzione delle DOP e IGP è affidata ai Consorzi di Tutela.

In caso non vi sia un Consorzio di Tutela riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le etichette dovranno essere approvate dall'AdC prima del loro utilizzo.

In questo caso sarà cura di ogni operatore inviare all'AdC le bozze delle etichette che si intendono utilizzare per il confezionamento del prodotto a denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" e attenersi alle indicazioni fornite dalla stessa per renderle conformi al Disciplinare e al presente PdC.

L'operatore che ha ricevuto l'approvazione della bozza definitiva invierà successivamente all'AdC un'originale dell'etichetta approvata; a sua volta l'AdC rilascerà entro i successivi cinque giorni lavorativi l'attestazione di conformità dell'etichetta.

Al fine di dare evidenza e garanzia di rintracciabilità al consumatore finale, ogni confezione utilizzata per la denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" dovrà riportare una numerazione progressiva che associ inequivocabilmente ogni etichetta alla singola confezione di prodotto certificato.

12. Procedure di riconoscimento

Il "Carciofo Spinoso di Sardegna" è sottoposto al controllo di conformità al Disciplinare di Produzione con le modalità previste dal Piano di Controllo e dalla Tabella dei Controlli che, allegata al presente documento, ne costituisce parte integrante.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande di adesione (modello Mod01_DA, completo in tutte le sue parti) l'AdC effettua la verifica documentale sul carteggio inviato dall'operatore, chiedendo, eventualmente, le integrazioni del caso.

Le Verifiche Documentali di cui sopra sono finalizzate al controllo della completezza delle informazioni riportate e della loro compatibilità con i requisiti previsti dal DP, presupposti necessari per l'avvio dell'iter di riconoscimento.

Successivamente, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande di adesione, l'AdC, effettua, presso tutti i nuovi operatori, le **Verifiche Ispettive Iniziali**, al fine di accertare il possesso dei requisiti strutturali e procedurali.

Se nel corso di tali controlli non si rilevano irregolarità, l'operatore, con provvedimento del DIR è iscritto negli Elenchi della DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna" e, conseguentemente, autorizzato alla produzione e all'uso del marchio.

Se l'esito delle Verifiche Ispettive iniziali è negativo, l'AdC adotta opportuno provvedimento di diniego all'inserimento nell'Elenco, che viene comunicato all'operatore, il quale ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di ricorrere avverso tale provvedimento.

L'Elenco degli operatori inseriti nel sistema di controllo della Denominazione "Carciofo Spinoso di Sardegna" DOP è pubblicato sul sito istituzionale (www.sardegnaagricoltura.it).

13. Procedure di sorveglianza

Al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, procedurali e di prodotto, l'AdC verifica la corretta compilazione della documentazione relativa all'**Autocontrollo**, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di coltivazione e di lavorazione e le quantità totali prodotte e certificate.

Quando la verifica non coincide con la lavorazione essa si svolge solo su base documentale.

I soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile all'AdC in occasione dei controlli di conformità programmati.

L'AdC dispone **Verifiche Ispettive Annuali** sugli operatori già inseriti negli Elenchi della denominazione:

- su un campione almeno pari al 35% dei Produttori Agricoli, costituito dal 33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente, garantendo così che ciascun Produttore Agricolo sia controllato almeno una volta ogni tre anni, senza escludere l'eventualità di un ulteriore controllo casuale nel medesimo lasso di tempo;
- su un campione pari al 100% dei Condizionatori/Confezionatori; il numero di verifiche ispettive sui condizionatori/confezionatori è almeno pari a uno per campagna produttiva.

Frequenze e casistica per ciascuna categoria-operatore sono riassunti nella tabella che segue:

tipologia di operatore	tipo di verifica	% di verifica ispettiva	frequenza verifica	fase critica controllata
Produttore Agricolo	riconoscimento	100% dei richiedenti iscrizione	alla prima iscrizione	ubicazione terreni, tecnica culturale; conformità ai requisiti
	sorveglianza	33% degli iscritti + 2% degli iscritti già controllati l'anno precedente	tutti gli anni	fasi di processo disciplinate; rintracciabilità prodotto
Condizionatore /Confezionatore	riconoscimento	100% dei richiedenti iscrizione	alla prima iscrizione	ubicazione impianti, strutture produttive; conformità ai requisiti
	sorveglianza	100% degli iscritti	tutti gli anni	fasi di processo disciplinate; rintracciabilità prodotto

In seguito a non conformità gravi rilevate durante le normali verifiche di sorveglianza, in caso di indebiti ritardi nelle comunicazioni dei dati, e ogni qual volta dall'esame delle informazioni trasmesse emergano dubbi circa la conformità ai requisiti previsti, AGRIS si riserva di disporre l'esecuzione di **Visite Ispettive Supplementari** volte all'accertamento della risoluzione della non conformità.

Le verifiche ispettive supplementari si svolgono con le stesse modalità di quelle ordinarie e il costo è a totale carico dell'operatore controllato.

14. Obblighi Generali degli Operatori

Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti disciplinati e degli adempimenti previsti dal Piano dei Controlli in relazione alle attività effettuate ai fini della permanenza nella DOP.

In particolare sono tenuti a documentare adeguatamente l'attività svolta in autocontrollo nel rispetto dei requisiti applicabili ai fini della denominazione, e conservare, rendere disponibili e/o trasmettere tutte le registrazioni previste o necessarie.

Gli operatori devono, inoltre, fornire disponibilità ed accettare i controlli di conformità, con o senza preavviso, che l'AdC intende effettuare al fine della valutazione di conformità presso i siti produttivi.

Nella Tabella dei Controlli sono dettagliati gli adempimenti in autocontrollo a carico degli operatori in relazione alle attività svolte, nonché i corrispondenti controlli di conformità (in riferimento al soggetto, alle fasi di processo disciplinate e ai requisiti puntualmente applicabili) da attuarsi a cura dell'AdC ai fini dei riscontri di conformità al Disciplinare della denominazione Carciofo Spinoso di Sardegna.

Nello schema dei controlli sono inoltre evidenziate le possibili situazioni di non conformità, il relativo livello di importanza e le azioni poste in essere dall'AdC come conseguenza di un loro eventuale riscontro.

Obblighi generali degli operatori:

- si accertano dei requisiti di conformità previsti dal Piano dei Controlli e dal Disciplinare di Produzione ed effettuano adeguata registrazione;

- registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime, i semi-lavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato DOP;
- gestiscono e archiviano la documentazione prevista dal Piano dei Controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore dell'AdC e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- conservano tutta la documentazione riguardante la DOP "Carciofo Spinoso di Sardegna" presso l'azienda per almeno cinque anni dalla data di emissione;
- registrano le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano separate temporalmente.

15. Verifiche analitiche di conformità

L'AdC, nel corso delle normali verifiche ispettive di sorveglianza, preleva campioni di carciofo da lotti di produzione identificati dall'operatore per sottoporli a verifiche di conformità delle caratteristiche chimiche, fisiche e sensoriali disciplinate.

Le analisi sui lotti di produzione sono effettuate su un campione di carciofi prelevati proporzionalmente da ogni area aziendale di coltivazione, ritenuta omogenea dal punto di vista colturale e pedologico a insindacabile giudizio del valutatore.

Il campione da sottoporre ad analisi, rappresentativo del lotto e frazionabile, è costituito da carciofi freschi ed integri con steli di lunghezza superiore a 10 cm, composto da un numero di capolini variabile da 12 a 18 in proporzione all'area di coltivazione, come stabilito in funzione della seguente tabella:

< 100.000 piante	100.000 < piante < 200.000	> di 200.000
12 capolini	15 capolini	18 capolini

La preparazione del campione al momento della prova comporta la rimozione delle prime 20 brattee esterne del capolino; le brattee rimanenti dovranno essere cimate ad un'altezza tale da eliminare tutte le spine; il gambo, la cui lunghezza dovrà essere ridotta a 5 cm, dovrà essere pelato.

Le analisi di laboratorio, volte all'accertamento del contenuto in Polifenoli totali, Carboidrati e Sodio, vengono effettuate dall'AdC presso i propri laboratori o presso laboratori convenzionati, comunque accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e s.m.i.

contenuto in Polifenoli	contenuto in Carboidrati	Sodio
non inferiore a 50 mg su 100 g di sostanza fresca	non inferiore a 2,5 g su 100 g di sostanza fresca	non superiore a 0,125 g su 100 g di sostanza fresca

Le analisi metriche e sensoriali sono effettuate dal valutatore durante la verifica ispettiva.

Gli esiti dei controlli metrico e sensoriale sono riportati nel relativo verbale, che dovrà essere controfirmato (per accettazione o con proprie osservazioni in disaccordo) dall'operatore controllato, al quale viene rilasciata una copia.

Gli esiti delle analisi chimiche e/o le valutazioni sensoriali sono comunicati dall'AdC all'operatore interessato entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo rapporto.

A seguito di referto analitico regolare l'operato del Condizionatore/Confezionatore viene giudicato conforme ai requisiti della DOP.

Nel caso di esito analitico non conforme, l'operatore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento degli esiti può chiedere l'analisi di revisione su un nuovo campione dello stesso lotto.

L'analisi di revisione sarà effettuata presso un laboratorio accreditato, tra quelli inseriti nell'elenco dell'AdC, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi e i relativi costi sono a carico della parte soccombente.

In seguito a non conformità gravi rilevate durante le normali verifiche analitiche, accertate anche a seguito delle procedure di revisione o di ricorso previste dal presente Piano, l'AdC dispone una verifica analitica supplementare, su ulteriori lotti messi a disposizione dall'operatore controllato.

Le verifiche analitiche supplementari si svolgono con le stesse modalità di quelle ordinarie e il costo è a totale carico dell'operatore controllato.

Se con la verifica analitica supplementare si rilevano ulteriori non conformità gravi, l'operatore è sottoposto a verifiche analitiche supplementari mensili per il prosieguo della campagna produttiva o comunque fino al riscontro delle condizioni di conformità.

In caso sia stata comunicata l'indicazione di prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso al consumo, l'AdC provvederà a segnalare agli Organi di vigilanza (Ispettorato Centrale Controllo Qualità prodotti agroalimentari) la non conformità riscontrata.

16. Identificazione e rintracciabilità

La rintracciabilità del prodotto identificato come Carciofo Spinoso di Sardegna DOP deve essere garantita dalla raccolta alle successive fasi di condizionamento e confezionamento, assicurando il monitoraggio del prodotto lungo tutta la filiera.

Della rintracciabilità deve essere data evidenza con documenti di registrazione da fornire all'AdC all'atto delle Verifiche Ispettive di sorveglianza.

Ogni operatore iscritto negli Elenchi della DOP deve accertarsi della provenienza del prodotto acquisito, verificando, tramite la documentazione di trasporto e/o accompagnamento, che il mittente del lotto sia iscritto nei medesimi Elenchi.

A garanzia della separazione delle produzioni di Carciofo Spinoso di Sardegna DOP da quelle generiche eventualmente presenti, dalla raccolta del prodotto e fino alla etichettatura, le produzioni idonee alla DOP Carciofo Spinoso di Sardegna devono essere opportunamente identificate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili dalle produzioni generiche simili.

La lavorazione del prodotto destinato alla DOP deve avvenire disgiuntamente da quella del prodotto generico, mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni.

Ove sia realizzata la separazione fisica, l'operatore deve evidenziare nella planimetria le linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al Carciofo Spinoso di Sardegna DOP.

Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale, sui Registri di lavorazione devono essere puntualmente annotate le date di lavorazione del Carciofo Spinoso di Sardegna DOP.

17. Autocontrollo

I controlli di conformità sono effettuati dagli stessi operatori in autocontrollo e dall'AdC, secondo le modalità di seguito descritte.

L'autocontrollo corrisponde alle attività di verifica, misura e registrazione dei requisiti di conformità previsti dal DP, svolte dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi produttive.

L'operatore è responsabile della corretta esecuzione dell'attività di autocontrollo e dell'attuazione di quanto prescritto nel presente PdC.

Ogni operatore è tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile all'AdC adeguata documentazione prodotta in autocontrollo, a evidenza del rispetto dei requisiti di conformità di prodotto e processo, dell'osservanza delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché della corretta identificazione e della rintracciabilità delle produzioni lavorate e/o ottenute ai fini della DOP.

E' responsabilità di ciascun operatore tenere copia anche dei documenti di trasporto e/o di accompagnamento che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dai lotti di produzione immessi nel circuito della DOP.

I documenti di cui al punto precedente devono chiaramente riportare, oltre alle indicazioni di legge, la dicitura "Carciofo Spinoso di Sardegna DOP" e la dicitura "non destinato alla vendita allo stato sfuso".

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la completezza dei documenti di accompagnamento, siglandoli a conferma dell'esito positivo del controllo e del ricevimento della merce.

I referti delle verifiche analitiche effettuate in autocontrollo devono essere opportunamente registrati e conservati con gli estremi identificativi dei lotti di prodotto esaminati.

Il campionamento per l'analisi deve avvenire sulla base di quanto descritto al punto 15.

17.1 Ai fini dell'autocontrollo il **Produttore Agricolo deve provvedere alle seguenti operazioni:**

- compilare il Registro delle Operazioni colturali (Mod11_RegOC), aggiornato alla data di ultima spedizione del prodotto;
- comunicare all'AdC, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, l'inizio dell'attività di raccolta del prodotto atto a divenire DOP (Mod04_IR), allegando il Registro delle Operazioni colturali, il Quaderno di campagna (QdC) e un referto di analisi attestante la conformità del lotto di produzione ai requisiti chimici disciplinati;
- dare evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito del Carciofo Spinoso DOP qualora siano riscontrate delle non conformità gravi da parte dell'AdC;
- immettere nel circuito della denominazione solamente le produzioni raccolte dopo la comunicazione di cui sopra e che rispettino tutti i requisiti disciplinati;
- eliminare dal circuito DOP i carciofi ritenuti non idonei;
- registrare le non conformità nell'apposito Registro (Mod14_RegNC) e trasmetterlo all'AdC solo qualora vi siano registrate non conformità;
- tenere aggiornato il Registro di scarico carciofi (Mod12_RegSCA);
- compilare adeguatamente e controfirmare i documenti di trasporto e/o accompagnamento (Mod06_DdA).

I documenti di trasporto e/o accompagnamento delle partite di carciofo devono chiaramente indicare, oltre a mittente e destinatario:

- dati di produzione: foglio, mappale e superficie o altra codifica tale da consentire l'identificazione delle superfici coltivate;
- la dicitura "Non destinato alla vendita allo stato sfuso";
- la data di raccolta del lotto prodotto;
- numero dei capolini raccolti;
- numero cassette, numero colli e altre tipologie di confezioni utilizzate;
- la dicitura "atto a divenire Carciofo spinoso di Sardegna DOP" o altra indicazione equivalente;
- la data di consegna della partita.
- Il Produttore agricolo deve accertarsi di conferire il prodotto a operatori iscritti negli Elenchi degli operatori DOP; tali Elenchi sono resi disponibili dall'AdC (<http://www.sardegnaagricoltura.it>).

I Produttori agricoli, che cedono prodotto "atto a divenire" ai Confezionatori, nei documenti di trasporto e/o accompagnamento devono qualificare il prodotto come "atto a divenire Carciofo spinoso di Sardegna DOP" o altre indicazioni equivalenti;

I Produttori agricoli devono, inoltre, comunicare all'AdC la produzione complessiva di carciofo (il numero complessivo di capolini) entro 30 giorni dal termine della raccolta, mediante dichiarazione sottoscritta.

La trasmissione dei dati può essere fatta anche in formato elettronico.

17.2 Ai fini dell'autocontrollo il **Condizionatore/Confezionatore** deve provvedere alle seguenti operazioni:

- comunicare all'AdC l'inizio delle attività di condizionamento/confezionamento con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo (Mod05_IC);
- registrare gli estremi identificativi delle partite di prodotto pervenute dai singoli agricoltori nel Registro di carico-condizionamento-confezionamento-scarico carciofi (Mod13_RegCONF);
- registrare tutte le operazioni di lavorazione (Mod13_RegCONF);
- eliminare dal circuito DOP i carciofi ritenuti non idonei;
- registrare le eventuali non conformità nell'apposito registro (Mod14_RegNC) e trasmetterlo all'AdC solo qualora siano state annotate non conformità entro 15 giorni dalla loro registrazione;
- trasmettere trimestralmente all'AdC, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di capolini approvvigionati come DOP, il numero di capolini immessi al consumo come DOP, il numero di etichette utilizzate per singola tipologia di confezione.

La comunicazione dei dati deve avvenire sulla base dei modelli predisposti dall'AdC e può essere effettuata anche in formato elettronico;

In caso di mancata trasmissione dei dati di cui ai punti precedenti, l'AdC sollecita l'operatore alla trasmissione degli stessi entro un termine di 15 giorni.

Trascorso invano tale termine, l'AdC dispone una verifica ispettiva supplementare finalizzata all'acquisizione dei dati, il cui costo è a totale carico dell'operatore.

L'impossibilità di acquisire i dati mancanti durante la verifica ispettiva supplementare dà luogo ad una non conformità grave.

18. Gestione delle non conformità

Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel disciplinare e degli obblighi previsti nel presente PdC, cui tutti gli operatori devono attenersi ai fini dell'immissione delle produzioni nel circuito della DOP o dell'immissione al consumo.

Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nell'ambito delle attività di autocontrollo, sia dall'AdC nel corso dei controlli di conformità.

Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito della denominazione.

Qualora un operatore rilevi una non conformità deve:

- registrare la non conformità rilevata (Mod14_RegNC);
- definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora possibile, entro i requisiti di conformità previsti;
- rendere disponibili le evidenze delle non conformità rilevate e dei relativi trattamenti adottati;
- fornire adeguata evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito della DOP quando è impossibile ripristinare le condizioni di conformità;
- comunicare tempestivamente all'AdC la non conformità e i relativi trattamenti adottati per la correzione della stessa e la risoluzione delle cause.

Le non conformità di prodotto e/o processo, rilevate dall'AdC nel corso di controlli di conformità sono immediatamente notificate agli operatori con richiesta di gestione delle stesse.

Per il prodotto giudicato non conforme, l'AdC prescrive appropriate misure di esclusione dal circuito della DOP, dispone una verifica ispettiva supplementare finalizzata all'accertamento dell'efficace adozione di appropriate misure correttive e informa ICQRF.

Nei casi in cui l'esclusione del prodotto dal circuito della DOP non risulti applicabile, in quanto il prodotto non è più nella disponibilità dell'operatore, oppure il trattamento riguarda una non conformità grave reiterata, l'AdC sottopone l'operatore a verifiche ispettive supplementari mensili per il prosieguo della campagna produttiva o comunque fino al riscontro delle condizioni di conformità.

Per la gestione delle specifiche non conformità si rimanda alla Tabella dei Controlli.

In adempimento alle disposizioni vigenti, le non conformità qualificate come "gravi" saranno rese note a ICQRF.

In caso l'operatore utilizzi la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, l'AdC provvederà a segnalare all'ICQRF la non conformità riscontrata.

19. Documentazione

Gli operatori possono utilizzare documenti cartacei o informatici diversi da quelli sopra elencati purché riportino almeno le informazioni in essi contenute che consentono la corretta tracciabilità del prodotto e la puntuale registrazione di tutti i parametri disciplinati.

20. Ricorsi

L'operatore può ricorrere contro le decisioni dell'AdC, esponendo entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni le ragioni del proprio dissenso al Comitato per i Ricorsi.

La contestazione dovrà esplicitare in forma dettagliata le argomentazioni del ricorso e la documentazione a supporto delle tesi di contraddittorio.

La comunicazione dovrà essere inviata ad *AGRIS Sardegna, Autorità di Controllo per la DOP "Carciofo spinoso di Sardegna" - Comitato per i Ricorsi*, a mezzo lettera raccomandata o anche spedita via PEC all'indirizzo autoritacontrollo@pec.agrisricerca.it.

Trascorsi i termini di presentazione, il ricorso si riterrà decaduto così come non verranno prese in considerazione le eventuali integrazioni argomentali o documentali che l'interessato non si fosse riservato di presentare successivamente.

Il Comitato per i Ricorsi decide e si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Il Responsabile delle comunicazioni all'operatore delle decisioni del Comitato dei Ricorsi riguardo l'istanza presentata è il DIR ovvero il Responsabile della Struttura di Controllo presso AGRIS Sardegna.

Le spese relative al ricorso (per analisi o visite ispettive supplementari) sono a carico del soccombente.

21. Reclami

L'Azienda può presentare reclami in forma scritta ed entro 30 giorni dal verificarsi della situazione contestata.

L'AdC li registra riportando le seguenti informazioni:

- la data di presentazione del reclamo;
- il soggetto che ha esposto il reclamo;
- l'oggetto del reclamo; in questo campo viene specificato dettagliatamente il tipo di reclamo e viene riportato il riferimento della documentazione relativa al reclamo.

L'AdC li registra, li valuta e formula la proposta di risoluzione da indirizzare all'operatore proponente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

22. Struttura Organizzativa

Per rispondere alla funzione di Autorità Pubblica designata a effettuare i controlli per la Denominazione di origine protetta "Carciofo Spinoso di Sardegna", AGRIS si è dotata di una specifica Struttura preposta esclusivamente all'attività di certificazione e controllo.

Gli Organi previsti sono:

- Responsabile della Struttura di Controllo (DIR);
- Comitato di Certificazione;
- Comitato per i Ricorsi.

Il Responsabile è il direttore della struttura organizzativa di livello dirigenziale cui sono attribuite le funzioni di Autorità di Controllo, che ha l'autorità e le responsabilità connesse all'applicazione del presente Piano di Controllo nel quale sono definite, assieme alla Tabella dei Controlli, le modalità per

effettuare le attività di controllo e certificazione.

La Struttura assicura una corretta gestione dell'attività di controllo mediante un organico adeguato alle esigenze operative.

A tal fine può far ricorso a soggetti esterni che abbiano le competenze necessarie allo svolgimento delle attività per cui sono coinvolti.

Il personale che opera nell'ambito della Struttura di controllo è al corrente dei propri compiti e responsabilità (avendo ricevuto una copia del documento in forma controllata) e garantisce la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo.

Tutti i soggetti, interni ed esterni, impegnati in una o più fasi di controllo non possono svolgere consulenze o altre attività incompatibili (di carattere commerciale, finanziario o di altra natura) con le funzioni previste che potrebbero influenzare i risultati del processo di controllo.

Tutti i soggetti, interni ed esterni, sottoscrivono inoltre una dichiarazione contenente:

- l'impegno al rispetto delle regole di comportamento stabilite dall'Autorità di certificazione, ivi comprese riservatezza e indipendenza da interessi commerciali o di altro tipo;
- informazione di qualsiasi associazione (precedente o attuale, diretta o indiretta) con un fornitore o progettista di prodotti, con un erogatore o sviluppatore di servizi, o con un operatore o sviluppatore di processi;
- notizia di qualsiasi situazione di cui si sia a conoscenza che possa generare un conflitto di interessi con l'attività svolta;
- affermazione di assenza di rapporti di lavoro e/o di consulenza e/o commerciali nei confronti dei clienti sottoposti al controllo.

I controlli sulle dichiarazioni sono svolti dal Responsabile della struttura a campione e ogni volta in cui sorgano fondati dubbi.

Per tutti i soggetti interni ed esterni l'AdC tiene aggiornata la scheda personale che contiene:

- nome ed indirizzo;
- posizione lavorativa ricoperta;
- livello di istruzione e qualifica professionale;
- esperienza e formazione-addestramento;
- valutazione della competenza;
- monitoraggio delle prestazioni;
- abilitazioni acquisite nell'ambito dell'organismo di certificazione;
- data del più recente aggiornamento di ciascuna registrazione.

L'organigramma con i nomi del personale previsto nelle diverse posizioni della Struttura è approvato dal Responsabile della Struttura.

23 Responsabile della Struttura di Controllo

Il direttore della struttura organizzativa di livello dirigenziale cui sono attribuite le funzioni di Autorità di Controllo è il responsabile del funzionamento della Struttura, e assicura che essa operi in conformità alla normativa di riferimento e alle prescrizioni definite nel Piano dei Controlli, nella Tabella dei Controlli e nel Tariffario.

Requisiti: il Responsabile della Struttura deve possedere un'esperienza di almeno 6 mesi nel settore

della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al Piano dei Controlli e alla sua applicazione .

il Responsabile della Struttura:

- definisce l'assetto organizzativo della Struttura di Controllo al fine di assicurare le condizioni per una corretta e funzionale operatività;
- valuta le competenze del personale esterno e seleziona gli ispettori cui affidare le attività di verifica, provvedendo a pianificarne la rotazione;
- approva i Piani di Controllo, i Tariffari, le Tabelle, i Regolamenti e le Istruzioni operative;
- firma ed approva i certificati e gli elenchi ufficiali;
- coordina le attività proprie della Struttura di Controllo, e in particolar modo:
 - la pianificazione delle attività ispettive;
 - la gestione documentale relativa alle attività ispettive, agli esiti delle verifiche e all'archivio;
 - la certificazione dei prodotti sottoposti al sistema dei controlli ;
 - l'aggiornamento degli elenchi degli operatori assoggettati al sistema di controllo;
 - le relazioni esterne, i rapporti e le comunicazioni inerenti l'attività di controllo indirizzate ai laboratori di prova, agli operatori e agli enti preposti;
 - il data entry della Banca Dati Vigilanza.

Il Responsabile della Struttura assolve anche alle funzioni di Responsabile del Piano dei Controlli e ne assicura la corretta attuazione:

- approva il documento relativo al Piano dei Controlli, insieme alla Tabella dei Controlli, ai Tariffari, ai regolamenti e alle istruzioni operative;
- approva la pianificazione dell'attività ispettiva;
- cura le relazioni verso le aziende e gli enti preposti;
- sovrintende all'estrazione casuale del campione di aziende da sottoporre ai controlli ispettivi;
- monitora le istruttorie relative all'attività ispettiva e alla certificazione di prodotto prevista dal PdC.

24 Struttura d'Ispezione

La struttura d'ispezione si avvale di personale interno e/o esterno (ispettori) per l'effettuazione delle verifiche ispettive presso le aziende soggette ad attività di controllo.

a) Requisiti.

Gli ispettori sono selezionati sulla base dei seguenti requisiti:

- esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare e/o la partecipazione a momenti formativi relativi al piano dei controlli ed alla sua applicazione .
- capacità di comunicazione scritta e orale;
- conoscenza della normativa del settore;
- conoscenza delle specificità tecniche e gestionali delle aziende del settore;
- esperienza di verifiche ispettive.

b) Selezione.

La selezione di personale esterno cui affidare l'attività di verifica è condotta da una commissione composta dal Responsabile della Struttura, dal Responsabile del piano dei Controlli e da eventuali esperti di settore attraverso valutazione del curriculum vitae ed eventuale colloquio conoscitivo, i cui esiti sono riportati in un apposito verbale. Il candidato dovrà fornire la documentazione attestante quanto riportato nel curriculum. La Struttura mantiene aggiornato l'elenco degli ispettori.

c) Registrazioni

Per ogni ispettore viene predisposta e mantenuta aggiornata una scheda in cui sono riportate le informazioni relative ai titoli di studio, le qualifiche professionali, le esperienze di lavoro, i corsi frequentati, le attività di verifica svolte presso le aziende.

d) Riservatezza e indipendenza

Tutti gli ispettori, all'atto dell'accettazione dell'incarico, devono firmare l'impegno a rispettare tutte le regole definite dalla Struttura, incluse quelle connesse alla riservatezza e all'indipendenza da interessi commerciali e di altra natura, precedenti e/o presenti, che possano influenzare l'obiettività di giudizio. Tale impegno è esteso anche ad accordi futuri che abbiano ad oggetto il coinvolgimento in attività connesse con i processi relativi ai sistemi oggetto di valutazione, ed è richiesto per due anni dal termine dell'incarico. A tal riguardo, tutti gli ispettori sono tenuti a fornire alla Struttura l'elenco di aziende cui hanno prestato o prestano consulenza.

e) Corso iniziale e consegna documentazione agli ispettori

La Struttura, prima dell'affidamento del primo incarico, provvede ad organizzare un corso formativo iniziale al fine di fornire le direttive, illustrare il Piano dei Controlli e l'uso della modulistica necessaria all'espletamento delle attività di controllo. Provvede inoltre a consegnare agli ispettori la documentazione necessaria allo svolgimento delle verifiche (Piano dei Controlli, modulistica, etc.), nonché, ove necessario, la raccolta delle disposizioni legislative di interesse relative al settore di riferimento. E' previsto un affiancamento iniziale di almeno 3 verifiche con personale tecnico che abbia già effettuato verifiche di conformità nel settore agroalimentare.

f) Aggiornamento degli ispettori

Per assicurare un costante livello di oggettività delle valutazioni fornite dagli ispettori in sede di verifica ispettiva, la Struttura organizza periodicamente e comunque ogni qualvolta necessario a fronte di intervenute variazioni del quadro normativo di riferimento, dei momenti formativi, al fine di assicurare il necessario aggiornamento sull'attività di controllo e il mutuo scambio di esperienze. Durante tali incontri sono effettuate apposite esercitazioni su casi teorici che hanno l'obiettivo di valutare la dispersione dei giudizi in merito alle non conformità e di intervenire per fornire criteri oggettivi di valutazione in grado di limitare la soggettività che determina tale dispersione.

25 Struttura di prova

Per le attività relative alle verifiche di conformità sul prodotto, secondo quanto previsto nel Piano di Controllo, la Struttura si avvale di laboratori di prova accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

26 Addestramento del personale interno

La Struttura prevede la pianificazione e lo svolgimento delle attività di addestramento necessarie

all'esecuzione della mansione assegnata.

Le attività d'addestramento del personale sono registrate.

27 Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione è l'organo all'interno del quale è garantita la competenza tecnica e la rappresentatività delle parti interessate.

I componenti del Comitato sono nominati dal Responsabile della Struttura su indicazione degli enti appartenenti ai seguenti ambiti di interesse:

- *produttori;*
- *utilizzatori o utenti-consumatori dei prodotti coperti dalle certificazioni;*
- *il Responsabile della Struttura.*

Il CdC è quindi costituito da rappresentanti delle parti sociali e degli interessi coinvolti nell'attività di certificazione con esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare.

Possono inoltre far parte del CdC esperti del settore che, nell'ambito delle riunioni del Comitato, non hanno diritto di voto.

Il Comitato di Certificazione è costituito da 3 componenti e almeno 3 supplenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato. I componenti vi partecipano a titolo gratuito. Le decisioni sono prese a maggioranza e sono valide solo se presenti tutte e tre le componenti ovvero un rappresentante per ogni settore d'interesse;

Il Responsabile della Struttura partecipa alle riunioni del Comitato in qualità di Presidente, senza diritto di voto.

Del Comitato di Certificazione non potranno far parte coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di valutazione e controllo o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi con le richieste di certificazione. Pertanto, nel caso in cui uno dei membri del CdC debba deliberare su situazioni tali da compromettere l'obiettività del giudizio di una certificazione (per esempio, è coinvolto in una delle fasi di certificazione), questi non potrà partecipare alle discussioni né alle deliberazioni relative.

Il Comitato di Certificazione:

- delibera sulle conformità o non conformità degli operatori aderenti al sistema dei controlli e dei prodotti DOP e sul rilascio delle certificazioni;
- delibera in merito alle istanze di iscrizione, mantenimento e revoca degli operatori dagli Elenchi dei produttori e dei confezionatori di Carciofo Spinoso di Sardegna DOP;
- esprime pareri in merito al corretto svolgimento dell'attività di certificazione;
- propone indirizzi sull'attività di controllo e in merito alla formazione del personale addetto alla valutazione.

I componenti del Comitato di Certificazione non possono svolgere consulenze o altre attività incompatibili (di carattere commerciale, finanziario o di altra natura) con le funzioni previste che potrebbero influenzare i risultati del processo di controllo.

Tutti i soggetti, interni ed esterni, sottoscrivono inoltre una dichiarazione contenente:

- l'impegno al rispetto delle regole di comportamento stabilite dall'Autorità di certificazione, ivi comprese riservatezza ed indipendenza da interessi commerciali e di altro tipo;

- informazione di qualsiasi associazione (precedente o attuale, diretta o indiretta) con un fornitore o progettista di prodotti, con un erogatore o sviluppatore di servizi, o con un operatore o sviluppatore di processi;
- notizia di qualsiasi situazione di cui si sia a conoscenza che possa generare un conflitto di interessi con l'attività svolta;
- affermazione di assenza di rapporti di lavoro e/o di consulenza e/o commerciali nei confronti dei clienti sottoposti al controllo.

Tutti i membri del Comitato di Certificazione sono tenuti a considerare come riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione del loro incarico, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione di impegno.

28 Comitato per i Ricorsi

Contro le decisioni prese dalla Struttura, ogni operatore ha facoltà di inoltrare un ricorso scritto al Comitato per i Ricorsi, esponendo le ragioni del dissenso.

L'Organo decidente i ricorsi è costituito da 3 componenti e almeno 3 supplenti nominati dal Direttore Generale AGRIS in rappresentanza, ciascuno, dei seguenti ambiti di interesse:

- *produttori;*
- *autorità di regolazione competenti nei settori di attività dell'Organismo;*
- *utilizzatori o utenti-consumatori dei prodotti coperti dalle certificazioni.*

I requisiti minimi richiesti per i membri del Comitato per i Ricorsi sono: esperienza di almeno 6 mesi nel settore della certificazione agroalimentare.

La nomina a Componente del Comitato di Certificazione è, ovviamente, incompatibile con la nomina a Componente del Comitato dei Ricorsi.

Inoltre non possono far parte dell'organo decidente i ricorsi coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di valutazione e controllo o che potrebbero incorrere in conflitti di interesse con le richieste di certificazione.

Il Comitato per i Ricorsi dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato. I componenti vi partecipano a titolo gratuito.

Le decisioni sono prese a maggioranza e sono valide solo se presenti tutte e tre le componenti ovvero un rappresentante per ogni settore d'interesse.

Tutti i membri del Comitato sottoscrivono una dichiarazione contenente:

- l'impegno al rispetto delle regole di comportamento stabilite dall'Autorità di certificazione, ivi comprese riservatezza e indipendenza da interessi commerciali e di altro tipo;
- informazione di qualsiasi associazione (precedente o attuale, diretta o indiretta) con un fornitore o progettista di prodotti, con un erogatore o sviluppatore di servizi, o con un operatore o sviluppatore di processi;
- notizia di qualsiasi situazione di cui si sia a conoscenza che possa generare un conflitto di interessi con l'attività svolta;
- affermazione di assenza di rapporti di lavoro e/o di consulenza e/o commerciali nei confronti dei clienti sottoposti al controllo.

Tutti i membri sono tenuti a considerare come riservate le informazioni di cui vengono a conoscenza in ragione del loro incarico; al riguardo i membri sottoscrivono un'apposita dichiarazione di impegno.

Modulistica allegata

A) ad uso degli Operatori della filiera produttiva:

Mod01_DA	Domanda di adesione al Sistema dei controlli “Carciofo Spinoso di Sardegna” DOP	Deve essere inviata ad AGRIS dall’operatore richiedente (Produttore Agricolo o Condizionatore/Confezionatore)
Mod02_CC	Contratto per la Certificazione	Allegato al Mod01_DA Deve essere inviato ad AGRIS dall’operatore richiedente (Produttore Agricolo o Condizionatore/Confezionatore)
Mod03_ET	Elenco dei Terreni; contiene i dati catastali dei terreni da destinare alla produzione di “Carciofo Spinoso di Sardegna” DOP	Deve essere inviato ad AGRIS dall’operatore Agricoltore. (come allegato al Mod01_DA al momento della prima iscrizione e tutte le volte che si verificano variazioni dei dati)
Mod04_IR	Comunicazione inizio attività di raccolta	Deve essere inviata ad AGRIS dall’operatore Agricoltore almeno 5 gg prima della data di inizio delle attività di raccolta del Carciofo Spinoso destinato alla DOP.
Mod05_IC	Comunicazione inizio attività di condizionamento/confezionamento	Deve essere inviata ad AGRIS dall’operatore Condizionatore /Confezionatore almeno 5 gg prima della data di inizio delle attività di confezionamento del Carciofo Spinoso DOP.
Mod06_DdA	Documento di accompagnamento produzioni agricole (DdA)	Deve essere custodito a cura dell’Agricoltore, o eventualmente spedito all’AdC in caso di richiesta.

B) ad uso degli Ispettori AGRIS per le verifiche di conformità:

Mod07_VVI-AGRI	Verbale di controllo in campo Viene registrato l'esito della verifica ispettiva relativa alla fase di coltivazione del carciofo spinoso	Viene redatto dall'ispettore AGRIS in duplice copia, una delle quali, sottoscritta per accettazione, rimane all'operatore Agricoltore.
Mod08_VVI-CONF	Verbale di controllo condizionatore/confezionatore Viene registrato l'esito della verifica ispettiva relativa alla fase di condizionamento/confezionamento del carciofo spinoso	Viene redatto dall'ispettore AGRIS in duplice copia, una delle quali, sottoscritta per accettazione, rimane all'operatore Condizionatore/Confezionatore.
Mod09_VPC	Verbale di prelievo del campione	Viene redatto in duplice copia dall'ispettore incaricato e sottoscritto per accettazione dall'operatore al momento del prelievo del campione destinato alle verifiche analitiche; una copia rimane all'operatore.
Mod10_RNC	Rapporto di Non Conformità	Viene redatto in duplice copia dall'ispettore incaricato nel momento in cui rileva l'anomalia, e sottoscritto per accettazione dall'operatore a cui la stessa viene contestata; una copia rimane all'operatore.

C) Registri di Autocontrollo ad uso degli Operatori

I diversi soggetti della filiera, in regime di Autocontrollo (punto 17), sono tenuti a monitorare costantemente il processo produttivo aziendale al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità del “Carciofo Spinoso di Sardegna”, registrando i dati richiesti.

Tali annotazioni possono essere effettuate anche su adeguata modulistica predisposta da AGRIS sotto forma di “registri di attività”, su cui riportare tutte le informazioni richieste per ciascuna fase del processo produttivo e dare corretta evidenza dell'Autocontrollo svolto.

Mod11_RegOC	Registro delle Operazioni Colturali	Deve essere compilato, costantemente aggiornato e custodito dall'operatore Agricoltore; viene messo a disposizione degli ispettori AGRIS in occasione delle visite ispettive; può esserne richiesto l'invio in caso di controlli supplementari.
Mod12_RegSCA	Registro delle Attività di Scarico dei carciofi	Deve essere compilato, costantemente aggiornato e custodito dall'operatore Agricoltore; viene messo a disposizione degli ispettori AGRIS in occasione delle visite ispettive; può esserne richiesto l'invio in caso di controlli supplementari.
Mod13_RegCONF	Registro delle Attività di Carico-Condizionamento-Confezionamento-Scarico dei carciofi	Deve essere compilato, costantemente aggiornato e custodito dall'operatore Condizionatore/Confezionatore; viene messo a disposizione degli ispettori AGRIS in occasione delle visite ispettive; può esserne richiesto l'invio in caso di controlli supplementari.
Mod14_RegNC	Registro delle Non Conformità	Deve essere compilato, costantemente aggiornato e custodito dall'operatore Agricoltore o Confezionatore; viene messo a disposizione degli ispettori AGRIS in occasione delle visite ispettive; può esserne richiesto l'invio in caso di controlli supplementari.